

## **Disciplinare per la assegnazione, l'utilizzo e la gestione aziendale degli apparati della telefonia mobile e connessione dati in mobilità**

### **Art. 1 - Premessa**

Il presente disciplinare è volto a:

- a) definire i criteri per l'assegnazione dei dispositivi di telefonia mobile e trasmissione dati in mobilità di proprietà o comunque gestiti da questa Amministrazione, la attivazione e gestione delle corrispondenti schede sim e la attivazione e gestione degli associati piani tariffari di traffico voce/dati;
- b) definire le linee guida sull'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile aziendali, sia quelli a noleggio di lungo termine, nella disponibilità di questa Amministrazione tramite convenzione Consip, che quelli di proprietà dell'Agenzia, conseguenti, ad esempio, al riscatto di fine noleggio al termine di una conclusa convenzione Consip;
- c) definire le norme comportamentali valide per tutti i soggetti che, a qualunque titolo, abbiano in affidamento i predetti dispositivi, anche se assegnati precedentemente alla stesura ed alla adozione della presente disciplina;
- d) definire indicazioni per l'utilizzo da parte di questa Amministrazione delle convenzioni CONSIP, quale strumento privilegiato per l'approvvigionamento dei dispositivi e sim telefoniche in parola; il disciplinare delinea percorsi organizzativi in cui di norma non si prevede da parte di ARS acquisti o noleggi in proprio di apparati o la attivazione di offerte di telecomunicazioni mobili disponibili sul mercato ma l'utilizzo tramite Adesione delle predette Convenzioni, stante il costo competitivo ottenuto da dette procedure Consip ed vantaggio derivante da tale forma di approvvigionamento della garanzia, inclusa nel costo di noleggio, completa sugli apparati fornita dal gestore nel caso di malfunzionamenti o degrado delle prestazioni (ad esempio della batteria) o rotture del dispositivo;
- e) definire criteri per migliorare il monitoraggio dei costi e delle previsioni di spesa, privilegiando piani tariffari mensili a pacchetto flat che permettono costruzione dei piani dei costi molto più precisi e non affidati a tariffazioni a consumo che per loro natura possano essere aleatorie e rilevabili solo a posteriori;
- f) definire criteri per tendere continuamente all'obiettivo di controllare e ridurre i costi di gestione utilizzando eventualmente utenze a ricarica, quindi senza pacchetti prepagati configurati, nei casi in cui sono previste chiamate aziendali voce prevalentemente in ricezione ed un bassissimo uso per quelle in uscita.

### **Art. 2 – Uffici Competenti**

1. L'Ufficio competente per la stipula dei contratti di fornitura dei dispositivi (terminali e sim) e dei servizi di telefonia mobile attraverso la Adesione alle Convenzioni Consip, ove accessibili in corso di validità o di proroga secondo la disciplina del portale di Acquisti in Convenzione di Consip, è il Settore Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio.
2. L'Ufficio competente alla gestione operativa ed al monitoraggio economico-finanziario dei consumi è l'articolazione organizzativa alla quale sono affidate le competenze in materia di Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT). Al pervenire delle fatture da parte del gestore telefonico relative ai consumi di un determinato periodo, l'ufficio ICT ne controlla e ne verifica la corrispondenza ai piani tariffari attivati sulle varie sim ed altresì rendiconta il Dirigente responsabile del Bilancio di ARS relativamente all'andamento dei consumi registrati.
3. L'Ufficio competente ICT provvede a periodiche verifiche della bollettazione allo scopo inoltre di individuare eventuali situazioni anomale e ad effettuare gli eventuali accertamenti. Come individuato al punto 1.e usualmente le sim di questa Amministrazione sono collegate a piani di utilizzo del tipo "pacchetto prepagato", abilitato alle tipologie di traffico individuate al momento della configurazione iniziale e bloccate verso casistiche di traffico (a titolo di esempio servizi a pagamento, numeri a tariffazione speciale con sovrapprezzo, roaming extra EU) tali da generare costi variabili per l'Ente. Qualora però alcune sim abbiamo attivi tali servizi, se nel corso delle

verifiche emergano situazioni valutate anomale, ne sarà data comunicazione al Direttore che provvederà, in forma riservata, ad attivare le procedure necessarie per accertare il corretto uso dei dispositivi mobili di servizio. Gli accertamenti – che saranno svolti nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, imparzialità, trasparenza e protezione dei dati personali – potranno includere l'analisi dei tabulati, richiesti nel caso di sim in Convenzione Consip tramite la apposita funzione sul portale di gestione delle Convenzioni Consip di Telefonia Mobile dal Referente del Contratto, sia per rilevare eventuali danni patrimoniali già posti in essere, sia azioni di deterrente rispetto a comportamenti impropri che generano consumi anomali, per cui la loro omissione potrebbe comportare responsabilità patrimoniali dirette. In tutti i casi in cui risultino effettivi abusi che generino addebiti impropri a carico dell'Amministrazione, l'assegnatario del dispositivo di telefonia mobile è tenuto a risarcire l'Amministrazione per il danno arrecato fatte salve eventuali responsabilità penali e disciplinari.

4. L'Ufficio competente ICT provvede alla gestione delle assegnazioni ed all'attivazione delle utenze, alla consegna ed al ritiro dei dispositivi di comunicazione mobile. Al momento della assegnazione delle apparecchiature vengano forniti al dipendente come dotazione di base gli accessori essenziali per l'utilizzo dell'apparato telefonico quali carica batteria ed auricolare standard; tali accessori dovranno essere oggetto di restituzione al termine della assegnazione del dispositivo in condizioni integre, fatto salvo il naturale deperimento ed usura dovuta all'utilizzo di tali accessori "consumabili".

### **Art. 3 - Apparecchi cellulari e criteri di assegnazione**

1. L'agenzia riconosce e promuove l'utilizzo di apparecchi mobili evoluti, cd. "apparecchi smartphone", per la fonia e la connessione voce/dati (sim) con lo scopo di migliorare costantemente la performance aziendale ed al contempo persegue un'ottimizzazione della loro gestione tecnico-amministrativa anche nell'ottica del monitoraggio e contenimento delle spese connesse a tali servizi.
2. L'assegnazione e l'utilizzo dei dispositivi di telefonia mobile è previsto nei soli casi di effettiva necessità e deve essere improntato a principi di razionalizzazione delle risorse strumentali e di contenimento delle spese di esercizio.
3. I criteri di assegnazione sono così definiti: i soggetti assegnatari di terminale e sim che rientrano negli obiettivi di cui al precedente punto 1) sono:
  - il personale dipendente di ARS inquadrato come Dirigente
  - il personale dipendente di ARS titolare di Incarico di Elevata qualificazione (EQ)
  - il Direttore;
4. Ai soggetti di cui al precedente punto 3) per i quali si procede d'ufficio, si può inoltre aggiungere altro personale motivandone le ragioni ed esclusivamente per la necessità di garantire la pronta ed immediata reperibilità e comunicazione, in relazione alle funzioni svolte ovvero a sperimentazioni ovvero ad attuazione di modalità innovative di organizzazione del lavoro ("Smart working") ed a specifiche esigenze opportunamente motivate per il quale viene ritenuto opportuno per gli scopi dell'Ente l'attivazione di detti servizi aziendali. Questo personale è individuato nominativamente e motivatamente dai Dirigenti o analogamente proposto ai dirigenti dai titolari di incarico di EQ. Tutte le proposte, ai fini dell'attivazione, sono validate e decise dal Direttore di ARS, previa verifica della disponibilità di risorse economiche all'uopo dedicate.
5. I soggetti di cui ai precedenti punti 3) e 4) all'atto della consegna dei dispositivi di telefonia mobile sottoscrivano una apposita dichiarazione di presa in carico dove sono indicati il numero identificativo IMEI dell'apparato ed il numero della SIM. A fronte del verificarsi delle condizioni per la revoca dell'assegnazione, ad esempio al venir meno delle esigenze di servizio ovvero in caso di violazione agli obblighi relativi all'uso ed alla custodia dei dispositivi (fatto salvo ogni altro atto dovuto od opportuno in relazione a quest'ultimo caso) i soggetti devono provvedere tempestivamente a riconsegnarli all'Ufficio competente ICT che ne rilascerà attestazione. Analogamente, in caso di cessazione dalla carica o dal servizio per qualsiasi motivo, l'assegnatario è di norma obbligato alla restituzione dei dispositivi all'Ufficio competente ICT, fatto salvo

quanto previsto al successivo Art. 8.1. All'atto della riconsegna l'Ufficio competente rilascia agli assegnatari apposita attestazione dei dispositivi ritirati, previa verifica dello stato di funzionalità, e li conserva in modo sicuro.

#### **Art. 4 - Tipologie di apparati e di servizi**

Ai soggetti di cui ai precedenti punti art. 3.3 e 3.4 è riconosciuto quanto segue in relazione alle diverse casistiche e con i relativi obblighi:

1. L'ente di norma privilegia la forma di noleggio di lungo termine di terminali radiomobile, forma che è diventata uno standard nelle convenzioni CONSIP in materia di fonia, individuando all'interno del Catalogo della Convenzione gli apparati con le caratteristiche tecniche maggiormente confacenti alle esigenze di questa Amministrazione valutando le categorie previste dal contratto di fornitura in vigore nella Convenzione. I dispositivi saranno abilitati a svolgere le tipologie di traffico previste dal piano tariffario e dalla configurazione tecnica di traffico consentito individuata per ciascun assegnatario dal Direttore sentite le valutazioni tecniche dell'ufficio ICT e le valutazioni di impatto economico del Dirigente Settore Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio di ARS. La ulteriore eventuale richiesta di speciali caratteristiche e funzionalità, comunque all'interno di quelle contemplate dal contratto di Convenzione in vigore, inclusi eventuali sblocchi, blocchi o limitazioni, debbono essere precisate dal soggetto che la richiede ed autorizzate dal Direttore di ARS. L'Ufficio competente ICT provvede alla periodica valutazione ed eventuale aggiornamento delle configurazioni in relazione al mutare delle esigenze e delle caratteristiche del mercato e della tecnologia di riferimento.
2. Su esplicita richiesta del singolo soggetto è ammesso l'utilizzo di un terminale radiomobile ed una connessione voce/dati propri del soggetto e quindi senza alcun costo per l'agenzia, sia di gestione che di eventuale riparazione.
3. Per tutti i soggetti a qualsiasi titolo utilizzatori di apparecchi mobili, l'assegnazione o l'utilizzo presuppone ed implica che nominativo e numero telefono saranno nella libera disponibilità di comunicazione anche a soggetti terzi estranei all'agenzia. Per le missioni autorizzate, in particolare per quelle fuori zona UE, l'Ente può rendere disponibile un cellulare aziendale affinché i costi di traffico voce/dati per necessità aziendali derivanti da quella ubicazione geografica siano a carico dell'Ente.
4. Nei limiti della disponibilità in deposito di apparecchiature radiomobili di proprietà dell'agenzia, disponibili all'Ufficio ICT e dovute ad esempio a precedente riscatto di fine noleggio in convenzione Consip, ed in relazione al loro grado di obsolescenza può essere fornito un apparecchio radiomobile di cui il soggetto consegnatario è responsabile della buona gestione e della corretta custodia.
5. In ogni caso i soggetti assegnatari sono comunque responsabili della buona gestione e della corretta custodia come precisato sotto in Art. 5.
6. Il Direttore può disporre che i terminali radiomobili e connessione voce/dati (di norma uno conservato dall'ufficio ICT) non siano assegnati a specifico soggetto e che siano quindi riservati ad un uso comune dell'Agenzia; pertanto tali apparecchi saranno resi disponibili per specifici periodi con assegnazione alla persona di volta in volta necessitante di utilizzare il servizio di fonia mobile. Il titolare dell'incarico di EQ ICT manterrà nota degli effettivi utilizzatori per il periodo di assegnazione.
7. Nei casi in cui si ritenga opportuno ed economicamente vantaggioso per l'ente in relazione allo specifico uso cui è destinato per una determinata persona, il Direttore potrà decidere un'assegnazione di SIM aziendale ricaricabile: se non vantaggiosamente gestibile nell'ambito della convenzione CONSIP, in questi casi l'assegnatario può provvedere direttamente alla ricarica a seguito della quale – su sua richiesta - può essere rimborsato anche mediante cassa economale oltre che tramite busta paga. L'autorizzazione a procedere alla ricarica in proprio è richiesta in via preventiva – anche via email – al proprio dirigente di riferimento, riportando come informazione la data e i costi già sostenuti in occasione della precedente ricarica.
8. È fatto salvo la possibilità di revoca in qualsiasi momento di quanto concesso agli assegnatari. Di norma l'ente ha il solo obbligo di comunicarlo all'interessato con un preavviso di almeno 10 giorni

solari; tale termine temporale è derogabile motivatamente come pure essere ridotto quando ricorrano situazioni particolari.

#### **Art. 5 - Responsabilità e doveri dell'assegnatario**

1. L'assegnazione del dispositivo di telefonia mobile dà luogo alle forme di responsabilità previste dalla legge e dai regolamenti per i consegnatari dei beni mobili, come individuati nell'articolo 812 del Codice Civile, di questa Amministrazione.
2. L'assegnatario, nonché consegnatario del bene mobile, è agente responsabile della tutela dei beni a lui affidati ed è quindi responsabile della custodia, della diligente conservazione e dell'uso appropriato, dal momento della presa in carico al momento della restituzione.
3. È fatto assoluto divieto di cessione a terzi sia del terminale che della scheda sim. Il dirigente della struttura di appartenenza può revocare l'assegnazione, sia per non corretto utilizzo dei dispositivi che per motivi di servizio.
4. Tutti i dispositivi di comunicazione mobile devono essere utilizzati in modo strettamente pertinente alla propria attività lavorativa o carica istituzionale; gli utenti devono impegnarsi per un utilizzo appropriato, efficiente, corretto e razionale.
5. Tutti i soggetti di cui ai punti 3.3 e 3.4 hanno l'obbligo di tenere attivo e raggiungibile dalla rete telefonica il proprio terminale almeno nel periodo corrispondente all'orario di servizio dell'ente e quindi poter esser raggiungibili tramite telefonate voce almeno dalle ore 7.30 alle 18.30 da lunedì a venerdì, esclusi festivi infrasettimanali; sono naturalmente fatti salvi, oltre a luoghi privi di copertura rete, momenti e casi particolari in cui il soggetto potrebbe aver necessità di tenere spento il terminale radiomobile, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - partecipazione ad eventi, presenza in aree in cui ne è vietato l'uso, momenti privati, giorni in cui è assente dal servizio per ferie, malattia, etc. e cioè tutti i momenti e casi particolari durante i quali si ritiene opportuna la disattivazione temporanea del terminale.
6. I soggetti di cui al punto 3.3 dotati di apparecchiature aziendali - previa autorizzazione del Direttore e quindi limitatamente a Dirigenti e titolari di incarichi di EQ - possono utilizzare il terminale radiomobile e la connessione voce anche per servizi privati, con costi direttamente a carico dell'interessato facendo istanza e quindi attivando il cosiddetto profilo tariffario "dual billing", e cioè il traffico privato con costi a carico del singolo per chiamate ed SMS precedute da uno specifico codice così come previsto nelle convenzioni CONSIP.
7. Eventuali interventi di malfunzionamento sulle apparecchiature aziendali dovuti a incuria o in violazione delle regole indicate al punto 5.2 non possono produrre costi a carico dell'Ente. Pertanto nel caso che riparazioni o ripristino di malfunzionamento su apparati in proprietà producano dei costi, previa verifica da parte del titolare di incarico EQ in ambito di "ICT" (o equivalente denominazione/soggetto quale Responsabile dei Servizi Informatici) ed in relazione alla casistica in cui rientra l'apparecchio tali costi saranno a cura e/o addebitati a carico dell'interessato e dovrà essere provveduto nel più breve tempo possibile al ripristino del buon funzionamento dell'apparecchio.
8. In caso di furto o smarrimento, l'assegnatario deve prontamente provvedere alla denuncia agli organi di Polizia Giudiziaria, consegnare copia di tale denuncia a questa Amministrazione e deve darne immediata comunicazione all'Ufficio competente ICT che attiverà le procedure volte al blocco dell'utenza. Gli uffici competenti, come definiti in Art. 2, provvederanno eventualmente alla acquisizione di un nuovo dispositivo e scheda telefonica per sostituire quanto sottratto.

#### **Art. 6 - Tablet & sim di tipologia "data only" (cd. "m2m")**

1. Le sim configurate con esclusivo traffico dati (cd. Machine-To-Machine "m2m") e gli apparecchi necessari per il loro utilizzo aziendale (quali tablet, netbook, etc.) non rientrano in quanto definito nei precedenti punti.
2. Apparecchi e sim e di cui al presente articolo vengono usualmente acquisiti tramite utilizzo di convenzioni CONSIP o contratti aperti del soggetto aggregatore regionale; solo in caso di non disponibilità di questi ultimi in quel momento nelle convenzioni citate, ovvero nel caso in relazione alle specifiche tecniche necessarie, è ammesso l'acquisto con diversa procedura di

affidamento e nel rispetto della normativa in materia, previa motivazione del titolare di incarico EQ in ambito di "ICT" (o equivalente denominazione/soggetto quale Responsabile dei Servizi Informatici): l'autorizzazione definitiva a procedere è di competenza del Direttore.

3. In particolare le sim di cui al punto 6.1 sono assegnate ai soggetti individuati mediante procedimento analogo a quello descritto ai punti 3.3 e 3.4 e quindi con validazione e decisione da parte del Direttore, previa verifica della disponibilità di risorse economiche allo scopo dedicate.

#### **Art. 7 - Servizi di telefonia correlati a progetti**

1. Per tutte le necessità di fonia mobile e connessione dati correlate a personale che opera specificatamente su determinate attività progettuali, di norma si ricorre a SIM ricaricabili con costi imputati a carico del progetto stesso; pertanto in questi casi l'autorizzazione all'acquisizione e la loro gestione è di competenza del responsabile del singolo progetto cui afferiscono tali costi.
2. Per quanto riguarda la necessità di apparecchiature radiomobili si procede in modo analogo a quanto indicato per le SIM al precedente punto, fatto salvo la disponibilità in ARS di apparecchi in proprietà e non utilizzati. In quest'ultimo caso, l'assegnazione dell'apparecchio al personale individuato dal responsabile del progetto, avviene a seguito di procedimento analogo a quello descritto ai punti 3.3 e 3.4 e quindi con validazione e decisione da parte del Direttore, tenuto conto delle necessità proprie dell'ente.

#### **Art. 8 - Disposizioni finali**

1. In relazione alle apparecchiature di proprietà dell'Agenzia assegnate ad un dipendente di questa Amministrazione (derivanti ad esempio da riscatto di fine noleggio in convenzione Consip, etc.) il dipendente può eccezionalmente chiedere la cessione della proprietà pagando per tale acquisizione un costo pari a quanto l'Agenzia ha dovuto sostenere per tale riscatto: questo costo di norma può essere rivalutato in relazione a quanto tempo prima risale l'acquisizione fatta da ARS e alla naturale obsolescenza dell'apparecchiatura nel tempo. La stessa richiesta può essere eccezionalmente avanzata per apparecchi tablet e simili di cui al punto 7 per le quali si seguono le stesse condizioni. Tali richieste di cessione sono autorizzate dal Direttore, previa valutazione da parte del titolare di incarico EQ in ambito di "ICT" (o equivalente denominazione/soggetto quale Responsabile dei Servizi Informatici) in relazione alla usabilità in azienda e all'obsolescenza dell'apparecchiatura in oggetto di cessione; inoltre per apparecchiature particolarmente obsolete e destinate in breve allo smaltimento, si dovrà tener conto di eventuali costi di smaltimento per rifiuti speciali che dovrebbe sostenere l'Agenzia se, anziché cederle, continuasse a mantenerle in proprietà avendo comunque come prospettiva nel medio/breve periodo lo smaltimento. La cessione al singolo dovrà prevedere l'impegno da parte di quest'ultimo che l'eventuale successiva rottamazione avverrà nel rispetto delle leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti speciali e a cura del nuovo proprietario.
2. Nel rispetto ed in conseguenza di quanto disposto ai punti precedenti, l'ente potrà dismettere i numeri delle utenze mobili aziendali non più necessarie o non più assegnate richiedendo ai soggetti che sono stati fino a quel momento abituali assegnatari ed utilizzatori di quella numerazione telefonica se sono interessati a volturarli a loro nome, assumendosene conseguentemente i costi di gestione.
3. In relazione all'evolversi della materia qui disciplinata, con ordine di servizio del Direttore potranno essere dettate modalità operative specifiche e di dettaglio per la gestione della fonia mobile. Ordini di servizio precedenti al presente disciplinare si intendono non più applicabili, ove in contrasto o superati dalle attuali disposizioni.